

TI_GERICHTE 14.1997.21 vom 4. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.21

FR: TI_GERICHTE 14.1997.21 du 4 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1997.21 del 4 giugno 1998

Erwägungen

E. 1

Il gravame formulato quale ricorso in cassazione invece di appello va trattato quale appello. Se non viene indicata la parte appellata o se le domande non risultano con chiarezza l'atto non è nullo ex art. 309 CPC. In tutti i casi vale però la condizione che l'appellato non ne subisca un pregiudizio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8, 13 e 22 ad art. 309 CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 333 con riferimenti). In concreto l'approssimativo atto ricorsuale non ha causato un pregiudizio a controparte che ha potuto prendere regolarmente posizione, l'atto non è quindi affetto da nullità e deve essere esaminato nel merito. 2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. *Conditio sine qua non* è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331). c) Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 "gli atti processuali, i documenti e le perizie" sono trattati allo stesso modo: La normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l'art. 39 dell'abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che "le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua Italiana". Si tratta, per "radicata giurisprudenza" della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonché sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di "un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l'osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all'arbitrio delle parti né all'inerzia del giudice". Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). d) L'applicazione della norma sotto il vecchio regime (qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LALEF disciplina in termini univoci l'uso della lingua nel

processo sommario in tema di esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti. e) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell'opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338) f) In concreto gli elementi essenziali delle fatture e dei bollettini sono redatti in italiano, le restanti indicazioni sono poi ad ogni modo di immediata comprensione. L'eccezione relativa alla lingua non può quindi trovare accoglimento. In sede di udienza l'appellante ha sostenuto che "non riconosce la firma come sua sui bulletin de livraison/Lieferschein", con il gravame _____ ha indicato di contestare la veridicità dei documenti e di averlo pure fatto all'udienza negando di aver firmato i bollettini. Ritenuto che gli esemplari con la firma in originale sono rimasti verosimilmente al firmatario, nelle mani di _____ vi sono comunque gli esemplari compilati tramite carta carbone le cui fotocopie sono state prodotte in causa. L'escusso aveva il diritto in udienza, dopo aver negato di aver sottoscritto i presunti riconoscimenti di debito, di visionare i documenti originali di cui disponeva controparte. I bollettini in fotocopia, la cui conformità all'originale è stata contestata, non possono quindi essere considerati validi titoli di rigetto. Il "contratto di litraggio" 26 marzo 1991(doc. A), da solo, non vale quale riconoscimento di debito. 3.a) A titolo abbondanziale giova comunque rilevare che il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure all'udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 340 e riferimenti citati; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §5 n. 2 e 16, vedi però n. 1 e 17). b) In concreto quasi tutti i bollettini di consegna non sembrano essere stati sottoscritti dall'escusso. Dagli atti non risulta che il firmatario dei bollettini (probabilmente _____) potesse rappresentare l'escusso, non vi è infatti né procura scritta né ammissione in questo senso. Essi non rappresenterebbero quindi in ogni modo un valido riconoscimento di debito.

E. 4

L'appello 17 febbraio 1997 di _____ va di conseguenza accolto . Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia I. L'appello 17 febbraio 1997 _____, è accolto. Di conseguenza la sentenza 4 febbraio 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord è così riformata: "1. L'istanza 27 settembre 1996 _____ è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 290.--, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico. _____ verserà a _____ la somma di fr. 1'000.-- a titolo di indennità." 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di _____ che rifonderà a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.